



Documento di seduta

A8-0005/2019

10.1.2019

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale
(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Clara Eugenia Aguilera García

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	46
POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	50
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	64
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	65

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale
(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0115),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0104/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0005/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili

Emendamento

(5) La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire **lo sfruttamento delle risorse biologiche**

¹ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 103.

dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

marine vive in condizioni sostenibili a lungo termine dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Al fine di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale e socioeconomico nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi. Contribuirà, inoltre, a fornire al mercato dell'Unione alimenti ad alto valore nutritivo, a ridurre la dipendenza del mercato dell'Unione dalle importazioni alimentari, a incoraggiare la creazione diretta e indiretta di occupazione e sviluppo economico nelle zone costiere e a garantire un equo tenore di vita per il settore della pesca, ivi compreso il settore della pesca artigianale e su piccola scala, così come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per conseguire gli obiettivi della PCP dovrebbero essere adottate misure di conservazione quali piani pluriennali, misure tecniche e misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Emendamento

(6) Per conseguire gli obiettivi della PCP dovrebbero essere adottate misure di conservazione quali piani pluriennali, misure tecniche e misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. *Tuttavia, la ricostituzione degli stock ittici non potrà essere conseguita se non si prende in considerazione l'impatto crescente dell'inquinamento, la cui origine è prevalentemente terrestre, ma che proviene anche da altre attività marittime (trasporti, idrocarburi, turismo ecc.).*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede, come obiettivo specifico concernente lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive, la ricostituzione e il mantenimento delle popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Per raggiungere tale obiettivo, in conformità del suo articolo 2, tutti gli stock dovrebbero progressivamente conseguire il livello di sfruttamento in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e comunque al più tardi entro il 2020. Nel perseguire tale obiettivo, si tiene particolarmente conto dell'impatto economico e sociale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il piano pluriennale di cui al presente regolamento dovrebbe comprendere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare **e ridurre** le catture indesiderate.

(7) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il piano pluriennale di cui al presente regolamento dovrebbe comprendere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare, **ridurre quanto più possibile** le catture indesiderate **e ridurre al minimo gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente marino.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per "migliore parere scientifico disponibile" si intende un parere scientifico accessibile al pubblico, basato sui dati e metodi scientifici più aggiornati e formulato o riesaminato da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale.

Emendamento

(8) Per "migliore parere scientifico disponibile" si intende un parere scientifico accessibile al pubblico, basato sui dati e metodi scientifici più aggiornati e formulato o riesaminato tra pari da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, come il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) o la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GCPM), e che ottempera ai requisiti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La Francia, l'Italia e la Spagna hanno adottato piani di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tuttavia, tali piani non sono coerenti tra loro e non tengono conto di tutti gli attrezzi utilizzati per lo sfruttamento degli stock demersali, né della distribuzione transzonale di alcuni stock e di alcune flotte di pesca. Inoltre, essi non hanno permesso di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla PCP. Gli Stati membri e i portatori di interesse si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di un piano pluriennale a livello dell'Unione per gli stock considerati.

Emendamento

(11) La Francia, l'Italia e la Spagna hanno adottato piani di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tuttavia, tali piani non sono coerenti tra loro e non tengono conto di tutti gli attrezzi utilizzati per lo sfruttamento degli stock demersali, né della distribuzione transzonale di alcuni stock e di alcune flotte di pesca. Inoltre, essi non hanno permesso di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla PCP. Gli Stati membri e i portatori di interesse si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di un piano pluriennale a livello dell'Unione per gli stock considerati. ***Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero essere attuate tra i paesi al fine di conseguire la massima efficacia.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Lo CSTEP ha dimostrato che lo sfruttamento della maggior parte degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale supera di gran lunga i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY).

Emendamento

(12) Lo CSTEP ha dimostrato che lo sfruttamento di determinati stock demersali nel Mediterraneo occidentale supera di gran lunga i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY).

Motivazione

Lo CSTEP dispone di informazioni scientifiche su talune specie per le quali ha effettuato una valutazione; questo non costituisce la maggior parte degli stock presenti nel Mediterraneo occidentale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) ***Tenuto conto dell'importanza di questo tipo di pesca, il piano di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla pesca ricreativa di stock demersali nel Mediterraneo occidentale.*** Nel caso in cui la pesca ricreativa abbia un impatto significativo *sugli stock*, il piano ***pluriennale di cui al presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di misure di gestione specifiche.***

Emendamento

(15) ***Dal momento che la pesca ricreativa può avere un impatto rilevante sulle risorse ittiche, il piano pluriennale dovrebbe fornire un quadro per garantire che tali attività siano esercitate in maniera compatibile con gli obiettivi di tale piano. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere i dati sulle catture relativi alle attività di pesca ricreativa.*** Nel caso in cui la pesca ricreativa abbia un impatto significativo *su tali risorse*, il piano ***dovrebbe decidere in merito a misure di gestione specifiche che non danneggiano il settore della pesca professionale.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il campo di applicazione geografico del piano pluriennale dovrebbe essere basato sulla distribuzione geografica degli stock risultante dai migliori pareri scientifici disponibili. Il miglioramento dei dati scientifici potrebbe rendere necessarie future modifiche della distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale nel caso in cui i pareri scientifici segnalino variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati.

Emendamento

(16) Il campo di applicazione geografico del piano pluriennale dovrebbe essere basato sulla distribuzione geografica degli stock risultante dai migliori pareri scientifici disponibili. Il miglioramento dei dati scientifici potrebbe rendere necessarie future modifiche della distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale. La Commissione può pertanto adottare una nuova proposta per adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano pluriennale nel caso in cui i pareri scientifici segnalino variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati.

Motivazione

L'articolo 1, paragrafo 2, definisce il campo di applicazione del regolamento (stock e sottozone della CGPM) e l'allegato I del presente regolamento definisce i gruppi di sforzo del regime di gestione dello sforzo di pesca. Entrambe le parti contengono elementi essenziali dell'atto legislativo e la sua modifica dovrebbe essere trattata previa consultazione del colegislatore, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il piano di cui al presente regolamento dovrebbe mirare a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a **conseguire** e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock bersaglio, ad attuare l'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a taglia minima di riferimento per la conservazione **e a promuovere** un equo tenore di vita per quanti dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli

Emendamento

(17) Il piano di cui al presente regolamento dovrebbe mirare a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a **ricostituire** e mantenere **gli stock ittici al di sopra della biomassa in grado di produrre** il rendimento massimo sostenibile per gli stock bersaglio, ad attuare l'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a taglia minima di riferimento per la conservazione, **garantire** un equo tenore di vita per quanti dipendono dalle attività di

aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, per mitigare quanto più possibile gli impatti delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Esso dovrebbe essere conforme alla normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (in conformità della direttiva 2008/56/CE²⁸) e agli obiettivi della direttiva 2009/147/CE²⁹ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio³⁰.

pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, per mitigare quanto più possibile gli impatti delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Esso dovrebbe essere conforme alla normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (in conformità della direttiva 2008/56/CE²⁸) **e dovrebbe contribuire al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat, come stabilito dagli** obiettivi della direttiva 2009/147/CE²⁹ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio³⁰.

²⁸ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

²⁹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

³⁰ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

²⁸ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

²⁹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

³⁰ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Ai fini di un'applicazione efficace del presente regolamento e del

conseguimento degli obiettivi della PCP, è possibile che si renda necessaria una ristrutturazione della flotta. Occorre pertanto tenere conto della possibilità che i paesi adottino piani di ristrutturazione della flotta e compiano sforzi per rafforzare la selettività e l'efficienza energetica, per i quali dovrebbero disporre di sovvenzioni alla demolizione e alla modernizzazione. Occorre, a tal fine, apportare modifiche al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca affinché preveda tali strumenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Si deve tener conto della tardiva entrata in vigore del presente regolamento e della natura dinamica delle attività di pesca miste se si vuole realizzare l'obiettivo di mortalità per pesca in funzione degli intervalli F_{RMS} , garantendo il necessario sostegno alla correzione dei possibili squilibri socioeconomici del settore della pesca.

Motivazione

Tenuto conto dell'attuale situazione degli stock e della tardiva presentazione della presente proposta da parte della Commissione europea, è materialmente impossibile conseguire il rendimento massimo sostenibile in tutti gli stock interessati nel 2020 senza una riduzione senza precedenti e con effetti catastrofici per le flotte del Mediterraneo occidentale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Dovrebbero essere predisposte idonee misure di salvaguardia intese a

(21) Dovrebbero essere predisposte idonee misure di salvaguardia intese a

garantire il conseguimento degli obiettivi specifici e l'avvio delle misure correttive eventualmente necessarie, in particolare se gli stock scendono al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione. Le misure correttive dovrebbero comprendere misure di emergenza in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013, possibilità di pesca e altre misure di conservazione specifiche.

garantire il conseguimento degli obiettivi specifici e l'avvio delle misure correttive eventualmente necessarie, in particolare se gli stock scendono al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione. Le misure correttive dovrebbero comprendere misure di emergenza in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013, possibilità di pesca e altre misure di conservazione specifiche, ma anche aiuti finanziari a favore dei pescatori direttamente interessati da queste misure.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di garantire un accesso trasparente alle attività di pesca e il conseguimento dei tassi-obiettivo di mortalità per pesca, è opportuno adottare un regime di gestione dello sforzo di pesca dell'Unione per le reti da traino, che costituiscono l'attrezzo principalmente utilizzato per lo sfruttamento degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale. A tal fine è opportuno definire gruppi di sforzo per consentire al Consiglio di stabilire ogni anno lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in numero di giorni di pesca. Se necessario, il regime di gestione dello sforzo dovrebbe includere altri attrezzi da pesca.

Emendamento

(23) Al fine di garantire un accesso trasparente alle attività di pesca e il conseguimento dei tassi-obiettivo di mortalità per pesca, è opportuno disporre di dati validi e di statistiche affidabili sulla cui base adottare un regime di gestione dello sforzo di pesca dell'Unione per le reti da traino, che costituiscono l'attrezzo principalmente utilizzato per lo sfruttamento degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale. A tal fine, il Consiglio procede a stabilire ogni anno lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in numero di giorni di pesca. Se necessario, il regime di gestione dello sforzo dovrebbe includere altri attrezzi da pesca.

Motivazione

Gli sforzi di pesca sarebbero meglio gestiti in modo congiunto in ogni sotto-area geografica per il fatto che le categorie di lunghezza proposte stabiliscono differenziazioni artificiali della flotta. Il relatore propone l'eliminazione dei gruppi di sforzo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) *Considerata la situazione preoccupante di quasi tutti gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, e al fine di ridurre i livelli attualmente elevati di mortalità per pesca, il regime di gestione dello sforzo dovrebbe comportare una riduzione significativa dello sforzo di pesca nel primo anno di attuazione del piano di cui al presente regolamento.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Il Consiglio dovrebbe tenere conto della pesca ricreativa se dai pareri scientifici risulta che essa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca degli stock interessati. A tal fine il Consiglio *può fissare*, nell'ambito del regime di gestione dello sforzo per le catture commerciali, possibilità di pesca che tengano conto del volume delle catture della pesca ricreativa e/o *adottare* altre misure intese a limitare la pesca ricreativa.

Emendamento

(25) Il Consiglio dovrebbe tenere conto della pesca ricreativa se dai pareri scientifici risulta che essa ha un impatto significativo sulla mortalità per pesca degli stock interessati. A tal fine il Consiglio *fisserà*, nell'ambito del regime di gestione dello sforzo per le catture commerciali, possibilità di pesca che tengano conto del volume delle catture della pesca ricreativa *per non compromettere la pesca commerciale/professionale* e/o *adotterà* altre misure intese a limitare la pesca ricreativa, *tenendo conto del fatto che tali misure non devono mai recare pregiudizio alle attività di pesca professionale.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Qualora dai pareri scientifici risulti che il regime di gestione dello sforzo di pesca non è sufficiente per rispettare gli

Emendamento

(26) Qualora dai pareri scientifici risulti che il regime di gestione dello sforzo di pesca non è sufficiente per rispettare gli

obiettivi o gli obiettivi specifici del piano di cui al presente regolamento, tale regime dovrebbe essere integrato da misure di gestione basate sui totali ammissibili di cattura.

obiettivi o gli obiettivi specifici del piano di cui al presente regolamento tale regime dovrebbe essere integrato, se del caso, da misure tecniche che consentono il miglioramento dello stato dello stock riducendo la mortalità ittica delle specie bersaglio.

Motivazione

Le misure di gestione basate sui totali ammissibili di cattura (TAC) non sono opportune per il Mediterraneo, data la difficoltà di applicazione di tale misura nella pesca multispecifica e nelle zone in cui gli stock sono condivisi con paesi terzi. Sarebbe preferibile applicare misure tecniche che consentono il miglioramento dello stato dello stock riducendo la mortalità ittica delle specie bersaglio, se del caso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Al fine di conseguire un'attuazione efficace delle misure di gestione a livello regionale, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un regime di cogestione che coinvolga i consigli consultivi, le organizzazioni di pescatori nonché le istituzioni o le autorità competenti in modo da intensificare il dialogo e l'impegno delle parti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Per proteggere le zone di riproduzione e gli habitat sensibili, e salvaguardare nel contempo le attività di pesca artigianale, la zona costiera dovrebbe essere regolarmente riservata ad attività di pesca più selettive. Pertanto, il piano di cui

(28) Per proteggere le zone di riproduzione e gli habitat sensibili, e salvaguardare nel contempo le attività di pesca artigianale, la zona costiera dovrebbe essere regolarmente riservata ad attività di pesca più selettive. Pertanto, il piano di cui

al presente regolamento dovrebbe istituire ogni anno un fermo della durata di tre mesi per le reti da traino operanti all'interno dell'isobata di 100 metri.

al presente regolamento dovrebbe istituire ogni anno un fermo della durata di tre mesi per le reti da traino operanti all'interno dell'isobata di 100 metri, caso per caso, quando necessario e motivato dalla scienza, attraverso la regionalizzazione.

Motivazione

La proposta di istituire un fermo per le reti da traino operanti all'interno dell'isobata di 100 metri potrebbe essere, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio e in alcuni casi, una misura sproporzionata e ingiustificata, non basata sulla scienza. In molte aree la piattaforma continentale termina improvvisamente, raggiungendo un'elevata profondità in sole poche miglia e rendendo impossibile la pesca a traino oltre questa zona. Le misure proposte danneggerebbero profondamente non solo i pescherecci da traino, ma anche i settori dipendenti da tale tipo di pesca, come i porti, le vendite all'asta e le industrie dell'indotto.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È opportuno adottare misure di conservazione supplementari per gli stock demersali. In particolare, in conformità dei pareri scientifici, è opportuno poter attuare ulteriori fermi nelle zone a elevata concentrazione di riproduttori al fine di proteggere la popolazione adulta di naselli fortemente decimata.

Emendamento

(29) È opportuno adottare misure di conservazione supplementari per gli stock demersali. In particolare, in conformità dei pareri scientifici, è opportuno poter attuare ulteriori fermi nelle zone a elevata concentrazione di riproduttori al fine di proteggere la popolazione adulta di naselli fortemente decimata **e zone ad alta concentrazione di novellame, fatto salvo un equo indennizzo a favore dei pescatori interessati da tali fermi.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Per gli stock di specie oggetto di catture accessorie e gli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti dovrebbe applicarsi l'approccio

Emendamento

(30) Per gli stock di specie oggetto di catture accessorie e gli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti dovrebbe applicarsi l'approccio

precauzionale. Se i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive dovrebbero essere adottate misure specifiche di conservazione in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

precauzionale. Se i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive dovrebbero essere adottate misure specifiche di conservazione in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, fatto salvo un equo indennizzo a favore dei pescatori interessati da tali misure.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) *Al fine di proteggere le specie sensibili e gli habitat messi in pericolo e danneggiati dalle attività di pesca demersale, il piano dovrebbe istituire misure di gestione per tali tipi di pesca.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate per conseguire gli obiettivi del piano di cui al presente regolamento possono essere ritenute ammissibili al sostegno a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³².

(37) Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo ***o definitivo di cui ai piani di ristrutturazione*** adottate per conseguire gli obiettivi del piano di cui al presente regolamento possono essere ritenute ammissibili al sostegno a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³²

³² Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e

³² Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e

(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) gambero viola (*Aristeus antennatus*) ***nella sottozona 1*** della CGPM;

Emendamento

(a) gambero viola (*Aristeus antennatus*) della ***Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo*** (CGPM); ***sottozone 1-5-6;***

Motivazione

La riduzione del numero di paragrafi facilita la comprensione dell'elenco delle specie.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***gambero viola (Aristeus antennatus) nella sottozona 5*** della CGPM;

Emendamento

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ***(c) gambero viola (Aristeus antennatus) nella sottozona 6*** della CGPM;

Emendamento

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) gambero rosa mediterraneo
(*Parapenaeus longirostris*) nella sottozona
1 della CGPM;

Emendamento

(d) gambero rosa mediterraneo
(*Parapenaeus longirostris*) nelle sottozone
1, 5, 6, 9, 10 e 11 della CGPM;

Motivazione

La riduzione del numero di paragrafi facilita la comprensione dell'elenco delle specie.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) ***gambero rosa mediterraneo***
(Parapenaeus longirostris) nella sottozona
5 della CGPM;

Emendamento

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) ***gambero rosa mediterraneo***
(Parapenaeus longirostris) nella sottozona
6 della CGPM;

Emendamento

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) ***gambero rosa mediterraneo***
(Parapenaeus longirostris) nelle sottozone

Emendamento

soppresso

9, 10 e 11 della CGPM;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nella sottozona 9 della CGPM;

Emendamento

(h) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nelle sottozone 9, 10 e 11 della CGPM;

Motivazione

La riduzione del numero di paragrafi facilita la comprensione dell'elenco delle specie.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

(i) ***gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nella sottozona 10 della CGPM;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

(j) ***gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nella sottozona 11 della CGPM;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

(k) nasello (*Merluccius merluccius*)

Emendamento

(k) nasello (*Merluccius merluccius*)

nelle sottozone 1, 5, 6 e 7 della CGPM;

nelle sottozone 1, 5, 6 e 7, 9, 10 e 11 della CGPM;

Motivazione

La riduzione del numero di paragrafi facilita la comprensione dell'elenco delle specie.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

**(l) nasello (*Merluccius merluccius*)
nelle sottozone 9, 10 e 11 della CGPM;**

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

**(m) scampo (*Nephrops norvegicus*)
nella sottozona 5 della CGPM;**

**(m) scampo (*Nephrops norvegicus*)
nelle sottozone 5, 6, 9 e 11 della CGPM;**

Motivazione

La riduzione del numero di paragrafi facilita la comprensione dell'elenco delle specie.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

**(n) scampo (*Nephrops norvegicus*)
nella sottozona 6 della CGPM;**

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

*(o) scampo (Nephrops norvegicus)
nella sottozona 9 della CGPM;*

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

*(p) scampo (Nephrops norvegicus)
nella sottozona 11 della CGPM;*

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

*(q) triglia di fango (Mullus barbatus)
nella sottozona 1 della CGPM;*

*(q) gambero rosa mediterraneo
(Parapenaeus longirostris) nelle sottozone
1, 5, 6, 7, 9 e 10 della CGPM;*

Motivazione

La riduzione del numero di paragrafi facilita la comprensione dell'elenco delle specie.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

*(r) triglia di fango (Mullus barbatus)
nella sottozona 5 della CGPM;*

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

(s) *triglia di fango (Mullus barbatus)* *soppresso*
nella sottozona 6 della CGPM;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera t

Testo della Commissione

Emendamento

(t) *triglia di fango (Mullus barbatus)* *soppresso*
nella sottozona 7 della CGPM;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera u

Testo della Commissione

Emendamento

(u) *triglia di fango (Mullus barbatus)* *soppresso*
nella sottozona 9 della CGPM; e

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera v

Testo della Commissione

Emendamento

(v) *triglia di fango (Mullus barbatus)* *soppresso*
nella sottozona 10 della CGPM.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera v bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(v bis) (triglia di fango (Mullus barbatus))

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il presente regolamento si applica agli stock oggetto di catture accessorie prelevati nel Mediterraneo occidentale nella pesca degli stock di cui al paragrafo 1. Esso si applica altresì a qualsiasi altro stock demersale catturato nel Mediterraneo occidentale per il quale non si dispone di dati sufficienti.

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica agli stock oggetto di catture accessorie prelevati nel Mediterraneo occidentale nella pesca degli stock di cui al paragrafo 1 **e mira a garantire che lo sfruttamento di tali stock ricostituisca e mantenga popolazioni delle specie pescate, che devono essere pescate conformemente alle disposizioni in materia di gestione della pesca di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.** Esso si applica altresì a qualsiasi altro stock demersale catturato nel Mediterraneo occidentale per il quale non si dispone di dati sufficienti.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il presente regolamento specifica inoltre le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mediterraneo occidentale per tutti gli stock delle specie a cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento

5. Il presente regolamento specifica inoltre le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mediterraneo occidentale per gli stock delle specie a cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e che sono catturate nelle attività di pesca demersali.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "intervallo di F_{MSY} ": un intervallo di valori indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, ***segnatamente nel parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)***, all'interno del quale tutti i livelli di mortalità per pesca producono a lungo termine il rendimento massimo sostenibile (" MSY ") sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza provocare ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto all' MSY . Ad esso è applicato un tetto massimo affinché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento (B_{LIM}) non sia superiore al 5%;

Emendamento

(2) "intervallo di F_{MSY} ": un intervallo di valori indicato nei migliori pareri scientifici disponibili all'interno del quale tutti i livelli di mortalità per pesca producono a lungo termine il rendimento massimo sostenibile (" MSY ") sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza provocare ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto all' MSY . Ad esso è applicato un tetto massimo affinché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento (B_{LIM}) non sia superiore al 5%;

Motivazione

Si propone di non citare "in particolare" la consulenza del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in quanto si deve tener conto di altre consulenze scientifiche indipendenti riconosciute a livello di Unione o internazionale, come il SAC della CGPM.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "***valore F_{MSY}*** ": il valore della mortalità per pesca stimata che, sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali esistenti, produce il rendimento massimo a lungo termine;

Emendamento

(3) " ***F_{MSY}*** ": il valore della mortalità per pesca stimata che, sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali esistenti, produce il rendimento massimo a lungo termine;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "B_{LIM}": il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, ***in particolare nel parere dello CSTEP***, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

Emendamento

(8) "B_{LIM}": il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;

Motivazione

Si propone di non citare "in particolare" la consulenza del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in quanto si deve tener conto di altre consulenze scientifiche indipendenti riconosciute a livello di Unione o internazionale, come il SAC della CGPM.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "B_{PA}": il valore precauzionale di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP, che garantisce che la probabilità che la biomassa riproduttiva scenda al di sotto del B_{LIM} non superi il 5 %;

Emendamento

(9) "B_{PA}": il valore precauzionale di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, che garantisce che la probabilità che la biomassa riproduttiva scenda al di sotto del B_{LIM} non superi il 5 %;

Motivazione

Si propone di non citare "in particolare" la consulenza del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in quanto si deve tener conto di altre consulenze scientifiche indipendenti riconosciute a livello di Unione o internazionale, come il SAC della CGPM.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) per "pesca ricreativa" si intende qualsiasi attività di pesca svolta da una nave di qualsiasi tipo, con scafo di lunghezza pari o superiore a 2,5 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinata a essere usata con finalità sportive o ricreative e non impegnata in attività commerciali.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) "cogestione": processo di pianificazione delle risorse destinate al conseguimento degli obiettivi della PCP in cui amministrazioni competenti, pescatori locali, organizzazioni non governative, istituti di ricerca e talvolta altri portatori di interessi nel settore della pesca e delle risorse costiere, ciascuno con responsabilità e diritti specifici, condividono il potere decisionale sulla gestione di determinate attività di pesca.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) "migliore parere scientifico disponibile": un parere scientifico accessibile al pubblico, basato sui dati e metodi scientifici più aggiornati e formulato o riesaminato tra pari da un organismo scientifico indipendente dell'Unione o internazionale riconosciuto a livello dell'Unione o a livello internazionale, come il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) o la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

(GCPM), e che ottempera ai requisiti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il piano *contribuisce* al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

Emendamento

1. Il piano è *basato su un regime di sforzo di pesca volto a contribuire* al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. *Come previsto dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i tassi di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile sono conseguiti quanto prima possibile e in modo progressivamente incrementale entro il 2020 per tutti gli stock ai quali si applica il presente regolamento e sono mantenuti successivamente. Tra gli obiettivi di tale piano si tiene altresì particolare conto dell'approccio della sostenibilità socio-economica, segnatamente l'impatto sulle comunità interessate.*

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che gli impatti negativi

Emendamento

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che gli impatti negativi

delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è conforme alla normativa ambientale dell'Unione, e in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e agli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

delle attività di pesca sull'ecosistema marino, ***e in particolare sugli habitat vulnerabili e le specie protette, tra cui mammiferi marini, rettili e uccelli marini, nonché le catture indesiderate***, siano ridotti al minimo. Esso è conforme alla normativa ambientale dell'Unione, e in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e agli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le misure previste dal piano sono adottate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. ***In assenza di dati sufficienti l'obiettivo perseguito è garantire un livello comparabile di conservazione degli stock considerati.***

Emendamento

5. Le misure previste dal piano sono adottate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il tasso-obiettivo di mortalità per pesca corrispondente agli intervalli di F_{MSY} di cui all'articolo 2 è raggiunto quanto prima, e in modo progressivamente incrementale entro il 2020 per gli stock considerati, ed è successivamente mantenuto entro gli intervalli di F_{MSY} .

Emendamento

1. Il tasso-obiettivo di mortalità per pesca corrispondente agli intervalli di F_{MSY} di cui all'articolo 2 è raggiunto quanto prima, e in modo progressivamente incrementale entro il 2020 per gli stock considerati, ed è successivamente mantenuto entro gli intervalli di F_{MSY} . ***Nel perseguire tale obiettivo, occorre tenere in particolare considerazione l'impatto economico e sociale del calendario proposto, in conformità dell'articolo 9,***

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Gli** intervalli di F_{MSY} **sono richiesti**, in particolare **allo** CSTEP, **sulla base del presente piano**.

Emendamento

2. **Sulla base del presente piano, sono richiesti** gli intervalli di F_{MSY} **a un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello di Unione o a livello internazionale**, in particolare **lo** CSTEP **o il SAC della CGPM**.

Motivazione

Si propone di non citare “in particolare” la consulenza del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), in quanto si deve tener conto di altre consulenze scientifiche indipendenti riconosciute a livello di Unione o internazionale, come il SAC della CGPM.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce **le possibilità** di pesca per l'insieme degli stock interessati entro l'intervallo di F_{MSY} disponibile al momento per lo stock più vulnerabile.

Emendamento

3. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio stabilisce **misure concernenti lo sforzo** di pesca per l'insieme degli stock interessati entro l'intervallo di F_{MSY} disponibile al momento per lo stock più vulnerabile.

Motivazione

Le misure di gestione basate sui totali ammissibili di cattura (TAC) non sono opportune per il Mediterraneo, data la difficoltà di applicazione di tale misura nella pesca multispecifica e nelle zone in cui gli stock sono condivisi con paesi terzi. Sarebbe preferibile applicare misure tecniche che consentono il miglioramento dello stato dello stock riducendo la mortalità ittica delle specie bersaglio, se del caso.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga ai paragrafi 1 e 3, **le possibilità** di pesca **possono** essere **fissate** a livelli inferiori agli intervalli di F_{MSY} .

Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 1 e 3, **lo sforzo** di pesca **può** essere **fissato** a livelli inferiori agli intervalli di F_{MSY} . **Si terrà particolarmente conto dell'impatto sociale ed economico sulle flotte interessate, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1380/2013.**

Ove questo COMP EM venga approvato, il termine "possibilità di pesca" sarà sostituito da "sforzo di pesca" in tutto il testo e, alla fine del considerando 22, sarà necessaria una modifica per eliminare le parole "e/o catture".)

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4 e a condizione che tutti gli stock considerati siano al di sopra del B_{PA} , **le possibilità** di pesca **possono** essere **fissate** a livelli superiori all'intervallo di F_{MSY} disponibile al momento per lo stock più vulnerabile:

(a) qualora, sulla base **di pareri o dati** scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nella pesca multispecifica;

(b) qualora, sulla base **di pareri o dati** scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie; oppure

(c) per limitare a un massimo del **20 %** le variazioni **delle possibilità** di pesca tra due anni consecutivi.

Emendamento

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4 e a condizione che tutti gli stock considerati siano al di sopra del B_{PA} , **lo sforzo** di pesca **può** essere **fissato** a livelli superiori all'intervallo di F_{MSY} disponibile al momento per lo stock più vulnerabile:

(a) qualora, sulla base **dei migliori pareri** scientifici **disponibili**, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nella pesca multispecifica;

(b) qualora, sulla base **dei migliori pareri** scientifici **disponibili**, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie; oppure

(c) per limitare a un massimo del **10 % e fino al 30 % dello sforzo accumulato nei primi 3 anni del piano** le variazioni **dello**

sforzo di pesca tra due anni consecutivi.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore precauzionale di riferimento (B_{PA}), si adottano misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, ***in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili*** con una mortalità per pesca che è ricondotta all'interno dell'intervallo di F_{MSY} per lo stock più vulnerabile, tenendo conto del calo della biomassa.

Emendamento

1. Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore precauzionale di riferimento (B_{PA}), si adottano misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, ***lo sforzo di pesca può essere fissato a livelli che non superino il tasso di sfruttamento compatibile con il rendimento massimo sostenibile compatibile*** con una mortalità per pesca che è ricondotta all'interno dell'intervallo di F_{MSY} per lo stock più vulnerabile, ***all'interno di una sotto-area geografica (GSA)***, tenendo conto del calo della biomassa.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore limite di riferimento (B_{LIM}), si adottano ulteriori misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, tali misure possono comprendere la sospensione della pesca diretta allo stock considerato e l'adeguata riduzione delle ***possibilità*** di pesca.

Emendamento

2. Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore limite di riferimento (B_{LIM}), si adottano ulteriori misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, tali misure possono comprendere la sospensione della pesca diretta allo stock considerato e l'adeguata riduzione delle ***misure di sforzo*** di pesca, ***fatto salvo un equo indennizzo a favore dei pescatori***

interessati da queste misure.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La scelta delle misure di cui al presente articolo dipende dalla natura, dalla gravità, dalla durata e dal ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva è inferiore ai livelli di cui all'articolo 5.

Emendamento

4. La scelta delle misure di cui al presente articolo dipende dalla natura, dalla gravità, dalla durata e dal ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva è inferiore ai livelli di cui all'articolo 5, e tali misure saranno obbligatoriamente subordinate a un equo indennizzo a favore dei pescatori interessati dalla loro applicazione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Tutte le navi appartenenti alle categorie di lunghezza di cui all'allegato I e operanti con reti da traino nelle **zone definite nello stesso allegato** sono soggette a un regime di gestione dello sforzo di pesca.

Emendamento

1. Tutte le navi appartenenti alle categorie di lunghezza **dei pescherecci** di cui all'allegato I e operanti con reti da traino nelle **sottozone geografiche (GSA)** sono soggette a un regime di gestione dello sforzo di pesca. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per modificare l'allegato I al fine di includere intervalli di profondità per gli stock interessati dal presente regolamento. Tali atti delegati sono adottati solo successivamente alla disponibilità della relazione di cui all'articolo 17 per ciascuno dei cinque anni precedenti.***

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni **anno**, sulla base dei pareri scientifici, il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo e Stato membro.

Emendamento

2. Ogni **tre anni**, sulla base dei **migliori** pareri scientifici **annuali disponibili**, il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo e Stato membro.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel primo anno di applicazione del piano, **sulla base dei pareri scientifici**, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto **in modo sostanziale rispetto al** livello di riferimento **previsto al paragrafo 4**.

Emendamento

3. Nel primo anno di applicazione del piano, **ad eccezione delle GSA in cui lo sforzo di pesca sia già stato ridotto di oltre il 20 % durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 4**, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto **del 10% rispetto a tale** livello di riferimento, **sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili sullo stato degli stock**.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) per il primo anno di applicazione del presente regolamento il livello di riferimento è calcolato per **ciascun gruppo di sforzo** come sforzo **medio**, espresso in numero di giorni di pesca tra il 1° gennaio **2015** e il 31 dicembre 2017, e tiene conto unicamente delle navi attive nel corso di tale periodo;

Emendamento

(a) per il primo anno di applicazione del presente regolamento il livello di riferimento è calcolato per **ciascuna GSA** come sforzo **massimo accreditato**, espresso in numero di giorni di pesca tra il 1° gennaio **2012** e il 31 dicembre 2017, e tiene conto unicamente delle navi attive nel corso di tale periodo;

Motivazione

Il periodo di riferimento viene modificato per avere un numero maggiore di anni, i dati ottenuti saranno quindi più rappresentativi. D'altro canto, il calcolo del numero giorni di sforzo di pesca annuale dovrebbe essere basato sul numero massimo di giorni accreditati (tramite VMS, diari elettronici, ecc.), tenendo conto del fatto che la riduzione dei giorni di pesca negli anni precedenti è stata una misura promossa volontariamente dal settore. Il fatto di non eseguire i calcoli in questo modo, comporterebbe una penalizzazione per coloro che hanno esercitato una gestione volontaria più responsabile delle zone di pesca.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se dai pareri scientifici risulta **che sono stati** catturati **quantitativi rilevanti** di un determinato stock con attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino, per l'attrezzo o gli attrezzi in questione sono stabiliti livelli di sforzo di pesca sulla base di tali pareri scientifici.

Emendamento

5. Se dai **migliori** pareri scientifici **disponibili** risulta **un aumento dei quantitativi** catturati **superiore al 10 %** di un determinato stock con attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino, per l'attrezzo o gli attrezzi in questione sono stabiliti livelli di sforzo di pesca sulla base di tali pareri scientifici.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se dai pareri scientifici risulta che la pesca ricreativa incide in misura significativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio, in sede di fissazione **delle possibilità** di pesca, **può limitare** la pesca ricreativa per evitare che venga superato il tasso-obiettivo complessivo di mortalità per pesca.

Emendamento

6. Se dai **migliori** pareri scientifici **disponibili** risulta che la pesca ricreativa incide in misura significativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio, in sede di fissazione **dello sforzo** di pesca, **limita** la pesca ricreativa per evitare che venga superato il tasso-obiettivo complessivo di mortalità per **pesca, senza ridurre le possibilità di pesca dei pescatori professionali. Gli Stati membri possono inserire la pesca ricreativa nei piani di gestione nazionale specifici volti a garantire una raccolta dei dati efficace nonché il monitoraggio e il**

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

soppresso

Totale ammissibile di cattura

Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che il regime di gestione dello sforzo di pesca non è sufficiente per rispettare gli obiettivi o gli obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4, il Consiglio adotta misure di gestione complementari basate sui totali ammissibili di catture.

Motivazione

L'istituzione di un regime comune di TAC e contingenti nel Mediterraneo potrebbe dar luogo a molte difficoltà di attuazione e comporterebbe la creazione di nuovi problemi di controllo, di "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata), ecc. come attività miste. Al fine di evitare una distorsione del concetto di gestione dello sforzo, base di questo piano pluriennale, si propone di concentrare le azioni sulle misure di gestione e lasciare aperta la possibilità che in futuro si possano proporre altri tipi di misure.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) ripartiscono in modo equo i contingenti nazionali tra *i segmenti di* flotta, tenendo conto delle attività di pesca tradizionali e artigianali; e

(b) ripartiscono in modo equo i contingenti nazionali tra *la* flotta, tenendo conto delle attività di pesca tradizionali e artigianali; e

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri che autorizzano le navi battenti la loro bandiera a pescare con reti da traino provvedono affinché tale attività di pesca non superi una durata massima di 12 ore per giorno di pesca per cinque giorni di pesca alla settimana o una durata equivalente.

Emendamento

3. Gli Stati membri che autorizzano le navi battenti la loro bandiera a pescare con reti da traino provvedono affinché tale attività di pesca non superi una durata massima di 12 ore per giorno di pesca per cinque giorni di pesca alla settimana o una durata equivalente. ***In casi debitamente giustificati, ove le disposizioni dell'articolo 11 del presente regolamento comportino un aumento delle ore di viaggio, è possibile un massimo di 18 ore per giorno di pesca previa specifica autorizzazione dello Stato membro.***

Emendamento 76

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché nel periodo di applicazione del piano non si verifichi un aumento della capacità totale, espressa in GT e in kW, corrispondente alle autorizzazioni di pesca rilasciate in conformità del paragrafo 4.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché nel periodo di applicazione del piano non si verifichi un aumento della capacità totale, espressa in GT e in kW, corrispondente alle autorizzazioni di pesca rilasciate in conformità del paragrafo 4. ***Deve essere permesso uno scambio di capacità fra i vari settori di gestione, se consentito dal miglioramento dello stato delle risorse.***

Motivazione

La presente disposizione dovrebbe lasciare aperta la possibilità di scambiare la capacità fra i vari settori di gestione (GSA), se consentito dal miglioramento dello stato delle risorse (soddisfacendo i criteri già stabiliti nei regolamenti relativi ai massimali di capacità). Lo scambio di capacità deve rispettare in ogni momento i massimali totali stanziati da ogni Stato membro.

Emendamento 77

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *Gli Stati membri provvedono a una raccolta di dati efficace che permetta di valutare l'impatto della pesca ricreativa sugli stock di cui al presente piano.*

Motivazione

È necessario disporre di dati relativi alla pesca ricreativa per poterne valutare l'impatto sugli stock.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. *Al fine di migliorare lo stato degli stock, gli Stati membri possono istituire un regime di cogestione con la finalità di realizzare gli obiettivi del piano, in conformità della specificità locali della pesca.*

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, l'uso di reti da traino nel Mediterraneo occidentale è vietato all'interno dell'isobata di 100 metri dal 1° **maggio** al 31 **luglio** di ogni anno.

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, l'uso di reti da traino nel Mediterraneo occidentale è vietato all'interno dell'isobata di 100 metri dal 1° **luglio** al 31 **settembre** di ogni anno, **ove necessario e giustificato dalla migliore consulenza scientifica disponibile, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o mediante atti delegati in conformità dell'articolo 15 di tale regolamento. Ciononostante, è possibile prevedere**

deroghe all'applicazione di quanto disposto sulla base dell'andamento delle isobate rispetto alla distanza dalla costa, delle specificità delle coste nel bacino interessato e le caratteristiche delle flotte che vi operano.

Motivazione

Non è condivisibile vietare l'uso di reti da traino all'interno dell'isobata dei 100 m dal 1/5 al 31/7, senza tenere conto dell'andamento delle isobate rispetto alla distanza dalla costa nelle diverse GSA; non si tiene conto delle diverse specificità delle coste nel bacino interessato, delle caratteristiche delle flotte, in termini anche di abilitazione alla navigazione e di dotazione tecnica in relazione alle specie bersaglio che catturano

Emendamento 80

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Entro due anni dall'adozione del presente regolamento gli Stati membri interessati, sulla base dei pareri scientifici, istituiscono altre zone di divieto se vi sono prove dell'esistenza di ***un'elevata concentrazione*** di novellame e di zone di riproduzione di stock demersali, in particolare per gli stock considerati.

Emendamento

2. Entro due anni dall'adozione del presente regolamento, ***e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, nel caso in cui le aree di divieto istituite si siano rivelate insufficienti in termini di ricostituzione degli stock***, gli Stati membri interessati, sulla base dei pareri scientifici, istituiscono altre zone di divieto se vi sono prove dell'esistenza di ***elevate concentrazioni*** di novellame, ***di pesce di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione*** e di zone di riproduzione di stock demersali, in particolare per gli stock considerati.

Emendamento 81

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Se le zone di divieto di cui al paragrafo 2 interessano pescherecci di più Stati membri, alla Commissione è conferito

Emendamento

3. Se le zone di divieto di cui al paragrafo 2 interessano pescherecci di più Stati membri, alla Commissione è conferito

il potere di adottare, sulla base dei pareri scientifici e in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati intesi a stabilire dette zone di divieto.

il potere di adottare, sulla base dei **migliori** pareri scientifici **disponibili** e in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati intesi a stabilire dette zone di divieto.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Altre misure tecniche di conservazione

Misure specifiche di conservazione

Motivazione

Per analogia con l'articolo 8 del piano pluriennale del Mare del Nord si propone di allineare i testi.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Alla* Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione *delle seguenti* misure *tecniche* di *conservazione*:

1. *Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano la necessità di applicare misure correttive per la conservazione di qualsiasi stock demersale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, alla* Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 18 *del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013* al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione *di* misure *di conservazione specifiche per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale*:

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In mancanza di una raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e scaduti i termini stabiliti nello stesso articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1 qualora dai pareri scientifici emerga la necessità di un'azione specifica per garantire che tutti gli stock cui si applica il presente regolamento siano gestiti conformemente all'articolo 3.

Amendment

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1

Testo della Commissione

Per tutti gli stock di specie presenti nel Mediterraneo occidentale soggetti all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione di modalità dettagliate per l'attuazione di tale obbligo secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento

Per tutti gli stock di specie presenti nel Mediterraneo occidentale soggetti all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, **e per le catture indesiderate di specie pelagiche nelle attività di pesca che sfruttano gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai quali si applica l'obbligo di sbarco, previa consultazione degli Stati membri**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione di modalità dettagliate per l'attuazione di tale obbligo secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri istituiscono, in ragione della natura condivisa degli stock, e ove necessario, collaborazioni regionali con paesi terzi al di fuori dell'UE e sotto l'egida della CGPM, con l'obiettivo di garantire l'efficacia dei piani di gestione regionale.

Motivazione

È importante poter collaborare, nel quadro della CGPM, con i paesi terzi con i quali si condividono gli stock di cui al presente piano al fine di garantire una gestione efficiente delle attività di pesca.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora i pareri scientifici evidenzino variazioni nella distribuzione geografica degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare il presente regolamento adeguando le zone specificate all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato I, al fine di tenere conto di tali variazioni.

soppresso

Motivazione

L'articolo 1, paragrafo 2, definisce il campo di applicazione del regolamento (stock e sottozona della CGPM) e l'allegato I del presente regolamento definisce i gruppi di sforzo del regime di gestione dello sforzo di pesca. Entrambe le parti contengono elementi essenziali dell'atto legislativo e la sua modifica dovrebbe essere trattata previa consultazione del colegislatore, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora dai pareri scientifici emerga la necessità di modificare l'elenco degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.

Emendamento

2. Qualora dai pareri scientifici emerga la necessità di modificare l'elenco degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri interessati, può presentare una proposta di modifica di tale elenco.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli indicatori quantificabili comprendono stime annuali di F/F_{MSY} e della biomassa riproduttiva (SSB) per gli stock considerati e, ove possibile, per gli stock oggetto di catture accessorie. A questi possono essere aggiunti altri indicatori sulla base dei pareri scientifici.

Emendamento

1. Ai fini della relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli indicatori quantificabili comprendono stime annuali di F/F_{MSY} e della biomassa riproduttiva (SSB) per gli stock considerati, **gli indicatori socioeconomici** e, ove possibile, per gli stock oggetto di catture accessorie. A questi possono essere aggiunti altri indicatori sulla base dei pareri scientifici.

Motivazione

La PCP si basa non solo sugli aspetti biologici della pesca, ma prevede anche una sinergia con gli aspetti socioeconomici della pesca.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati

Emendamento

2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano

e all'impatto del piano per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.

per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza.

Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo. La delega di potere può essere prorogata per periodi di cinque anni su richiesta congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca prevede sovvenzioni per l'arresto definitivo delle attività di pesca purché uno Stato membro giustifichi che il segmento di flotta non è efficacemente equilibrato con le possibilità di pesca disponibili per tale segmento, conformemente a quanto disposto dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014, fatto salvo il paragrafo 4 di tale articolo.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Capitolo 3 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

POSSIBILITÀ DI PESCA

MISURE CONCERNENTI LO SFORZO
DI PESCA

Motivazione

Le misure di gestione basate sui totali ammissibili di cattura (TAC) non sono opportune per il Mediterraneo, data la difficoltà di applicazione di tale misura nella pesca multispecifica e nelle zone in cui gli stock sono condivisi con paesi terzi. Sarebbe preferibile applicare misure tecniche che consentono il miglioramento dello stato dello stock riducendo la mortalità ittica delle specie bersaglio, se del caso.

MOTIVAZIONE

Antefatti e contesto

Il Mediterraneo occidentale è una delle sottoregioni più sviluppate del Mediterraneo in termini di attività di pesca. Essa rappresenta circa il 31% degli sbarchi totali effettuati nel Mediterraneo (1,35 miliardi di euro su un totale di 4,76 miliardi di euro) e circa il 19% della flotta peschereccia ufficialmente notificata operante in questo mare.

Le attività di pesca demersale nel Mediterraneo sono oggetto di una forte domanda. Il Mediterraneo occidentale ospita un numero considerevole di specie di pesci e crostacei.

Le principali specie catturate nel Mediterraneo occidentale sono il nasello, la triglia di fango, il gambero viola, la mazzancolla, il gambero rosso e l'aragosta mediterranea.

La pesca di specie demersali è principalmente praticata con reti da traino, ma anche attrezzi passivi quali tramagli, reti da imbrotto, trappole e palangari svolgono un ruolo importante.

Attualmente la pesca di specie demersali nel Mediterraneo occidentale è gestita mediante piani di gestione nazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (il "regolamento Mediterraneo"). La Spagna, la Francia e l'Italia hanno adottato, in conformità del presente regolamento, piani di gestione che si sono rivelati inefficaci per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla politica comune della pesca (PCP).

Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha dimostrato che lo sfruttamento di determinati stock demersali nel Mediterraneo occidentale supera di gran lunga i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY): oltre l'80% degli stock valutati è sovrasfruttato in questa sottoregione. Inoltre, per alcuni di questi stock, la biomassa è prossima al valore limite di riferimento, il che indica un'elevata probabilità di esaurimento dello stock.

La Commissione ritiene pertanto opportuno istituire un piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale.

La proposta prevede quanto segue:

- fissare tassi-obiettivo quantificabili di mortalità per pesca da conseguire al più tardi entro il 2020, in modo da consentire la gestione degli stock interessati sulla base del rendimento massimo sostenibile, garantendo nel contempo la flessibilità nel contesto delle attività di pesca miste;
- introdurre, per ogni stock, un valore limite di riferimento per la conservazione, nel quale lo stock sarebbe soggetto a un grave rischio di esaurimento, e un valore precauzionale di riferimento come margine di sicurezza;
- misure di salvaguardia intese a consentire la ricostituzione di uno stock in caso di superamento del valore precauzionale o del valore limite di riferimento;

- l'introduzione di un regime di gestione dello sforzo di pesca a livello di UE per tutte le reti da traino utilizzate nelle zone elencate all'allegato I, per la pesca da traino, categorie di lunghezza definite in tale allegato;
- vietare l'uso delle reti da traino che operano al di sotto dell'isobata di 100 metri dal 1° maggio al 31 luglio di ogni anno, al fine di proteggere le zone di riproduzione e gli habitat sensibili, nonché di salvaguardare le attività di pesca artigianale riservando la zona costiera ad attività di pesca più selettive;
- disposizioni connesse alla regionalizzazione necessarie per estendere e/o modificare le esenzioni per le specie con elevati tassi di sopravvivenza e le esenzioni *de minimis*; stabilire una cooperazione regionale tra gli Stati membri finalizzata all'adozione di disposizioni; sbarchi e misure di conservazione specifica, comprese misure tecniche, per taluni stock;
- monitoraggio scientifico per valutare i progressi compiuti verso il rendimento massimo sostenibile per gli stock oggetto della pesca demersale e, ove possibile, per gli stock oggetto di cattura accessoria.

Opinione del relatore

Il relatore si compiace del lavoro svolto finora dalla Commissione e dai legislatori nell'elaborare piani pluriennali per la gestione regionalizzata della pesca e la conservazione delle risorse alieutiche; ritiene tuttavia che si debbano poter integrare le specificità del Mediterraneo occidentale nella proposta di piano di gestione pluriennale in oggetto.

A tale proposito, il relatore introduce emendamenti alla proposta al fine di poter garantire la conservazione delle risorse in linea con le realtà socioeconomiche delle flotte e di adeguare di conseguenza la gestione dello sforzo di pesca, prevedendo anche la cogestione come possibilità di pianificazione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo occidentale.

Sostenibilità sociale ed economica

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1380/2013, gli obiettivi della politica di pesca comunitaria (PCP) stabiliscono che la sostenibilità ambientale deve essere abbinata alla sostenibilità sociale e economica.

La proposta della Commissione comprende misure volte a migliorare la conservazione delle risorse e la sostenibilità ambientale degli stock. Tuttavia, al fine di conseguire la sostenibilità sociale ed economica parallelamente a quella ambientale, il relatore propone alcune modifiche per raggiungere un equilibrio e ridurre l'impatto sui territori.

In tal modo, oltre alle misure di arresto temporaneo, il relatore propone di consentire agli Stati membri di poter istituire misure compensatorie all'arresto definitivo delle navi da pesca interessate dalle misure di riduzione dello sforzo di pesca proposte nel presente piano, sia per gli armatori che per i marittimi.

Per quanto riguarda le zone di divieto, il relatore ritiene necessario prevedere una certa flessibilità nel divieto della pesca da traino entro l'isobara di 100 metri per le sotto-aree geografiche in cui sia impossibile applicarlo a causa della topografia del fondo marino e/o dell'impatto socioeconomico di tale misura. A causa delle enormi differenze nell'estensione

della piattaforma continentale lungo la costa occidentale del Mediterraneo, questa misura produce impatti non omogenei, iniqui e sproporzionati sulle diverse flotte che operano nella regione. Le flotte locali si sono adattate alle caratteristiche dei rispettivi luoghi di pesca e pertanto una riduzione eccessiva di tali zone, basata unicamente su criteri geografici o topografici, potrebbe causare danni socioeconomici irreversibili per l'industria della pesca.

Adattamento della gestione dello sforzo di pesca

Il relatore ritiene che l'applicazione della gestione dello sforzo di pesca potrebbe essere più efficace e conveniente in modo congiunto in ogni sotto-area geografica (GSA), per il fatto che le categorie di lunghezza proposte stabiliscono differenziazioni artificiali della flotta. Si propone pertanto di eliminare le categorie di lunghezza, tenendo presente che, nella maggior parte dei casi, la flotta da traino ha una lunghezza compresa tra 12 e 24 metri. In pratica, tale differenziazione non esiste.

D'altro canto, occorre concretizzare la riduzione "significativa" dello sforzo di pesca relativo al primo anno di attuazione del piano, che risulta indefinito nella proposta della Commissione e che, se venisse attuato alla lettera, avrebbe effetti catastrofici. Il relatore propone di ridurre del 10 % lo sforzo di pesca nel primo anno, ad eccezione delle GSA per le quali sia già stata operata una riduzione dello sforzo di pesca superiore al 20 %. La riforma della PCP del 2002 ha introdotto misure volte a combattere la pesca eccessiva e a migliorare la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse, adottando per la prima volta un approccio a lungo termine nella gestione degli stock. Inoltre, a partire dalla riforma della PCP del 2013, l'UE si è impegnata a raggiungere il rendimento massimo sostenibile nel 2015 per gli stock per i quali è possibile e al più tardi entro il 2020. Alcune regioni dell'UE hanno compiuto notevoli sforzi di riduzione della flotta per contribuire agli obiettivi della PCP ed è necessario che la proposta di riduzione sostanziale della flotta tenga conto di tali sforzi in modo tale che sia più giusta ed equa.

Inoltre, al fine di concentrare gli sforzi del settore della pesca nell'applicazione di un regime efficiente e responsabile di gestione dello sforzo di pesca, il relatore propone di eliminare le disposizioni che istituiscono un regime comune di TAC e contingenti nel Mediterraneo, che potrebbe dar luogo a molte difficoltà di attuazione e comporterebbe la creazione di nuovi problemi di controllo, di "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata), ecc. come attività miste. Al fine di evitare una distorsione del concetto di gestione dello sforzo, base di questo piano pluriennale, il relatore propone di concentrare le azioni sulle misure di gestione e lasciare aperta la possibilità che in futuro si possano proporre altri tipi di misure.

Cogestione

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) definisce la "cogestione" come il processo di pianificazione delle risorse alieutiche in cui i governi condividono la loro autorità con la comunità locale di utenti, attribuendo, a ciascuna delle parti, responsabilità e diritti specifici in relazione alle informazioni e al processo decisionale sulla gestione delle risorse. In pratica, la comunità locale degli utenti è composta dal settore della pesca e da altri soggetti come le ONG e le istituzioni scientifiche, oltre ad altri attori locali.

Molte attività di pesca demersali nel Mediterraneo occidentale hanno un ambito locale o

sovralocale in modo tale che l'approccio partecipativo, con l'effettiva partecipazione del settore della pesca, dell'amministrazione e di altri attori, quali la comunità scientifica, assicuri un'attuazione adattativa delle misure di gestione adeguata alla realtà di pesca del territorio. In questo senso, la responsabilizzazione degli attori nel quadro della gestione del piano a livello dei vari territori marittimi ne garantisce la piena partecipazione, una migliore accettazione e l'attuazione delle misure di gestione.

Il relatore è rimasto positivamente colpito dalle esperienze di cogestione di cui è venuto a conoscenza e propone pertanto che gli Stati membri possano, su base volontaria e qualora lo ritengano opportuno, istituire un regime di cogestione, al fine di garantire un adattamento ottimale del piano alle realtà locali della pesca.

19.9.2018

**POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI
DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA
SICUREZZA ALIMENTARE**

destinata alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale
(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

Per la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: Adina-Ioana Vălean

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare presenta alla commissione per la pesca, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

**Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede, come obiettivo specifico concernente lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive, la ricostituzione e il mantenimento delle popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, il corrispondente tasso di sfruttamento doveva essere conseguito

entro il 2015, ove possibile, e in modo progressivamente incrementale al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock, e dovrebbe essere mantenuto successivamente.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il piano pluriennale di cui al presente regolamento dovrebbe comprendere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate.

Emendamento

(7) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il piano pluriennale di cui al presente regolamento dovrebbe comprendere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate **e a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente marino.**

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Lo CSTEP ha dimostrato che lo sfruttamento della maggior parte degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale supera di gran lunga i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY).

Emendamento

(12) Lo CSTEP ha dimostrato che lo sfruttamento della maggior parte degli stock demersali nel Mediterraneo occidentale supera di gran lunga i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY) **e che il sovrasfruttamento comporta un elevato rischio biologico di esaurimento degli stock.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) **Tenuto conto dell'importanza di questo tipo di pesca**, il piano di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla pesca ricreativa di stock demersali nel Mediterraneo occidentale. Nel caso in cui la pesca ricreativa abbia un impatto **significativo sugli stock**, il piano **pluriennale di cui al presente regolamento** dovrebbe prevedere la possibilità di misure di gestione specifiche.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il piano di cui al presente regolamento dovrebbe mirare a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a **conseguire** e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock bersaglio, ad attuare l'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a taglia minima di riferimento per la conservazione e a promuovere un equo tenore di vita per quanti dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, **per mitigare quanto più possibile gli impatti delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Esso dovrebbe essere conforme alla normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 (in conformità della direttiva 2008/56/CE²⁸) e agli obiettivi della direttiva 2009/147/CE²⁹**

Emendamento

(15) **Poiché la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse alieutiche, il piano pluriennale dovrebbe istituire un quadro atto a garantire che tale pesca sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi del piano. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere i dati sulle catture relativi alle attività di pesca ricreativa.** Nel caso in cui la pesca ricreativa abbia un impatto **su tali risorse**, il piano dovrebbe prevedere la possibilità di **stabilire** misure di gestione specifiche.

Emendamento

(17) Il piano di cui al presente regolamento dovrebbe mirare a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, e in particolare a **ricostituire** e mantenere **gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre** il rendimento massimo sostenibile per gli stock bersaglio, ad attuare l'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a taglia minima di riferimento per la conservazione e a promuovere un equo tenore di vita per quanti dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi **riducendo e, ove possibile, eliminando gli effetti negativi** delle attività di pesca **nell'ambiente marino. Il piano dovrebbe altresì contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico, come previsto dalla direttiva 2008/56/CE²⁸ e al conseguimento di uno**

e della direttiva 92/43/CEE³⁰ del Consiglio.

stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat, a norma, rispettivamente, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio³⁰.

²⁸ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

²⁹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

³⁰ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

²⁸ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

²⁹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

³⁰ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere *I_{MSY}* a intervalli di valori compatibili con il conseguimento dell'*MSY* (*F_{MSY}*). Tali intervalli, stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari per garantire una flessibilità che consenta di tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e conciliare le esigenze della pesca multispecifica. Sulla base del piano, gli

Emendamento

(18) ***Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere, ma senza superare, il tasso di sfruttamento dell'*MSY* a intervalli di valori compatibili con il conseguimento dell'*MSY* (*F_{MSY}*). Tale tasso dovrebbe essere conseguito al più presto e, in modo progressivamente incrementale, al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock cui si applica il presente***

intervalli di valori sono calcolati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. Inoltre, al limite superiore dell'intervallo di FMSY è applicato un tetto massimo affinché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa (B_{LIM}) non sia superiore al 5 %.

regolamento, e dovrebbe essere mantenuto successivamente. Tali intervalli, stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari per garantire una flessibilità che consenta di tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e conciliare le esigenze della pesca multispecifica. Sulla base del piano, gli intervalli di valori sono calcolati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. Inoltre, al limite superiore dell'intervallo di FMSY è applicato un tetto massimo affinché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa (B_{LIM}) non sia superiore al 5 %.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire intervalli di FMSY per uno "sfruttamento normale" e, fatto salvo il buono stato degli stock interessati, intervalli di FMSY più flessibili. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in base a tali intervalli più flessibili solo se dai pareri scientifici risulta che ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica, per evitare che uno stock subisca danni causati da dinamiche intraspecie o interspecie o per limitare le fluttuazioni annuali delle possibilità di pesca.

Emendamento

soppresso

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) *Al fine di proteggere le specie sensibili, in particolare quelle in pericolo critico a causa dell'impatto di pesca, è opportuno applicare misure di gestione alle attività di pesca. Pertanto, il piano previsto dal presente regolamento dovrebbe stabilire misure di gestione comprendenti la modifica degli attrezzi dei pescherecci, delle attività dei pescherecci e dei pescherecci.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) *Inoltre si dovrebbe mantenere la possibilità di conferire alla Commissione, in un piano pluriennale, il potere di istituire riserve di ricostituzione degli stock ittici conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Il presente regolamento specifica inoltre i dettagli di attuazione delle misure volte a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull'ambiente marino, in particolare le catture accidentali di specie protette, nelle acque unionali del Mediterraneo occidentale per tutte le attività di pesca esercitate in tali acque.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

Emendamento

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. ***I tassi di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile devono essere conseguiti al più presto e, in modo progressivamente incrementale, al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock cui si applica il presente regolamento e dovrebbero essere mantenuti successivamente.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è conforme alla normativa ambientale dell'Unione, e in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e agli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

Emendamento

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, ***e in particolare sugli habitat vulnerabili e le specie protette, tra cui mammiferi marini, rettili e uccelli marini,*** siano ridotti al minimo. Esso è conforme alla normativa ambientale dell'Unione, e in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e agli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

Emendamento

(b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione **e garantire che gli impatti negativi della pesca sull'ambiente marino siano ridotti al minimo, in particolare per quanto riguarda gli habitat vulnerabili e le specie protette, tra cui i mammiferi marini, i rettili e gli uccelli marini.**

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli inferiori agli intervalli di FMSY.

(a) qualora, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nella pesca multispecifica;

(b) qualora, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie; oppure

(c) per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore precauzionale di riferimento (B_{PA}), si adottano misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una mortalità per pesca che è ricondotta all'interno dell'intervallo di FMSY per lo stock più vulnerabile, tenendo conto del calo della biomassa.

Emendamento

1. Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al valore precauzionale di riferimento (B_{PA}), si adottano misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, le possibilità di pesca sono fissate a livelli ***che non superano il tasso di sfruttamento compatibile con il rendimento massimo sostenibile e*** compatibili con una mortalità per pesca che è ricondotta all'interno dell'intervallo di FMSY per lo stock più vulnerabile, tenendo conto del calo della biomassa.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni anno, sulla base dei pareri scientifici, il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo e Stato membro.

Emendamento

2. Ogni anno, sulla base dei ***migliori*** pareri scientifici ***disponibili***, il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo e Stato membro.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel primo anno di applicazione del piano, sulla base dei pareri scientifici, lo sforzo di pesca massimo consentito è

Emendamento

3. Nel primo anno di applicazione del piano, sulla base dei ***migliori*** pareri scientifici ***disponibili***, lo sforzo di pesca

ridotto in modo sostanziale rispetto al livello di riferimento previsto al paragrafo 4.

massimo consentito è ridotto in modo sostanziale rispetto al livello di riferimento previsto al paragrafo 4.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se dai pareri scientifici risulta che sono stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock con attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino, per l'attrezzo o gli attrezzi in questione sono stabiliti livelli di sforzo di pesca sulla base di tali pareri scientifici.

Emendamento

5. Se dai **migliori** pareri scientifici **disponibili** risulta che sono stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock con attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino, per l'attrezzo o gli attrezzi in questione sono stabiliti livelli di sforzo di pesca sulla base di tali pareri scientifici.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se dai pareri scientifici risulta che la pesca ricreativa incide in misura significativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio, in sede di fissazione delle possibilità di pesca, può limitare la pesca ricreativa per evitare che venga superato il tasso-obiettivo complessivo di mortalità per pesca.

Emendamento

6. Se dai **migliori** pareri scientifici **disponibili** risulta che la pesca ricreativa incide in misura significativa sulla mortalità per pesca di un determinato stock, il Consiglio, in sede di fissazione delle possibilità di pesca, può limitare la pesca ricreativa per evitare che venga superato il tasso-obiettivo complessivo di mortalità per pesca.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, l'uso di reti da

Emendamento

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, l'uso di reti da

traino nel Mediterraneo occidentale è vietato all'interno **dell'isobata** di 100 metri dal 1° maggio al 31 luglio di ogni anno.

traino nel Mediterraneo occidentale è vietato all'interno **delle isobate** di **almeno** 100 metri dal 1° maggio al 31 luglio di ogni anno.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro due anni dall'adozione del presente regolamento gli Stati membri interessati, sulla base dei pareri scientifici, istituiscono altre zone di divieto se vi sono prove dell'esistenza di **un'elevata concentrazione** di novellame e di zone di riproduzione di stock demersali, in particolare per gli stock **considerati**.

Emendamento

2. Entro due anni dall'adozione del presente regolamento gli Stati membri interessati, sulla base dei pareri scientifici, istituiscono altre zone di divieto se vi sono prove dell'esistenza di **elevate concentrazioni** di novellame, **di pesce di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione** e di zone di riproduzione di stock demersali, in particolare per gli stock.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Gestione delle catture accidentali di specie protette

1. Per quanto riguarda la gestione degli uccelli marini protetti sui quali incide la pesca nel Mediterraneo occidentale, sono adottate misure di gestione per tutti i pescherecci con palangari, compresi l'applicazione di dispositivi di allontanamento a bordo dei pescherecci, la fissazione delle reti durante la notte e l'aumento della velocità di immersione degli ami.

2. Ove gli Stati membri non attuino misure di gestione atte a proteggere le

specie e gli habitat del Mediterraneo occidentale sui quali incide la pesca, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento con misure di gestione dettagliate.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) misure intese a definire le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni e il numero di ami, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di ulteriori dispositivi per migliorare la selettività;

Emendamento

(a) misure intese a definire le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni e il numero di ami, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di ulteriori dispositivi per migliorare la selettività, ***ridurre le catture indesiderate e ridurre al minimo l'impatto negativo delle operazioni di pesca sull'ecosistema;***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) misure intese a limitare l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare la durata di immersione e la profondità di utilizzo, ***ai fini di una maggiore*** selettività;

Emendamento

(b) misure intese a limitare l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare la durata di immersione e la profondità di utilizzo, ***oppure applicazione di misure tecniche al fine di migliorare la*** selettività, ***ridurre le catture indesiderate e ridurre al minimo l'impatto negativo delle operazioni di pesca sull'ecosistema;***

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) misure intese a vietare o a limitare le attività di pesca in zone o periodi specifici al fine di proteggere i riproduttori e il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio;

Emendamento

(c) misure intese a vietare o a limitare le attività di pesca in zone o periodi specifici al fine di proteggere i riproduttori e il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di specie non bersaglio, **e al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo delle operazioni di pesca sull'ecosistema;**

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) misure intese a vietare o a limitare le attività di pesca in zone o periodi specifici al fine di proteggere gli ecosistemi e le specie vulnerabili;

Emendamento

(d) misure intese a vietare o a limitare le attività di pesca in zone o periodi specifici al fine di proteggere gli ecosistemi e le specie vulnerabili **e al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo delle operazioni di pesca sull'ecosistema;**

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Cinque** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.

Emendamento

2. **Due** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock cui si applica il presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Istituzione di un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale		
Riferimenti	COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)		
Presentazione della proposta al PE	8.3.2018		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 15.3.2018		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 15.3.2018	REGI 15.3.2018	
Pareri non espressi Decisione	REGI 27.3.2018		
Relatori Nomina	Clara Eugenia Aguilera García 22.3.2018		
Esame in commissione	21.3.2018	21.6.2018	24.9.2018
Approvazione	10.1.2019		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	18 5 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D'Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik		
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Tilly Metz		
Deposito	10.1.2019		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

18	+
ECR	Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik
EFDD	David Coburn, Rosa D'Amato
NI	Diane Dodds
PPE	Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5	-
ALDE	António Marinho e Pinto, Norica Nicolai
EFDD	Sylvie Goddyn
VERTS/ALE	Marco Affronte, Tilly Metz

1	0
S&D	Isabelle Thomas

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti